



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 giugno 2008 (25.06)
(OR. en)**

11107/08

PECHE 171

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 20 giugno 2008

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per taluni stock ittici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 377 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.6.2008
COM(2008) 377 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per taluni stock ittici

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio¹ stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per taluni stock di acque profonde.

È necessario chiarire la designazione di alcune zone di pesca nel suddetto regolamento al fine di garantire l'esatta identificazione delle zone in cui possono essere pescati i vari contingenti.

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio² stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

È necessario rettificare le coordinate di alcune zone di restrizione della pesca che sono state indicate in modo errato nel regolamento.

È necessario rettificare taluni contingenti e note a piè di pagina per determinate specie, che sono stati indicati in modo errato nel regolamento.

In esito alle consultazioni fra la Comunità e l'Islanda del 10 aprile 2008 è stato raggiunto un accordo sui contingenti di capelin assegnati alle navi islandesi, da prelevare entro il 30 aprile 2008 dal contingente assegnato alla Comunità nell'ambito dell'accordo con il governo danese e il governo locale della Groenlandia, nonché sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nella zona economica esclusiva islandese, da prelevare fra luglio e dicembre. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

È opportuno recepire nel diritto comunitario l'accordo tra la Comunità europea, le Isole Færøer, la Groenlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa, concluso a Copenhagen il 13-14 febbraio 2008, relativo alla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti nella zona della convenzione NEAFC per il 2008. Poiché il suddetto accordo è applicabile per tutto il 2008, è opportuno che esso sia recepito con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2008.

È opportuno recepire nel diritto comunitario le conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia svoltasi il 27 novembre 2007 a Nuuk e della riunione tecnica svoltasi il 12 febbraio 2008 a Copenhagen in relazione al contingente di scorfano assegnato alla Comunità nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV. Poiché l'accordo concluso con la Groenlandia è collegato all'accordo della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger, è opportuno che le conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia siano recepite con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Come stabilito nel verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia del 26 novembre 2007, nel 2008 la Comunità deve sottoporre a prove le misure tecniche applicabili agli attrezzi da traino al fine di ricondurre a una percentuale pari o inferiore al 10% il quantitativo delle catture di merluzzo bianco che vengono riversate in mare. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

¹ GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.1533/2007 del Consiglio.

² GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.

La presente proposta mira ad apportare le necessarie modifiche ai regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 40/2008.

Si invita il Consiglio ad adottare quanto prima la presente proposta al fine di consentire ai pescatori di pianificare le loro attività per la presente campagna di pesca.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per taluni stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca³, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio⁵ stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per taluni stock di acque profonde.
- (2) È necessario chiarire la designazione di alcune zone di pesca nel suddetto regolamento al fine di garantire l'esatta identificazione delle zone in cui possono essere pescati i vari contingenti.
- (3) Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio⁶ stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
- (4) È necessario rettificare le coordinate di alcune zone di restrizione della pesca che sono state indicate in modo errato nel regolamento.
- (5) È necessario rettificare taluni contingenti e note a piè di pagina per determinate specie, che sono stati indicati in modo errato nel regolamento.

³ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1533/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 21).

⁶ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.

- (6) In esito alle consultazioni fra la Comunità e l'Islanda del 10 aprile 2008 è stato raggiunto un accordo sui contingenti di capelin assegnati alle navi islandesi, da prelevare entro il 30 aprile 2008 dal contingente assegnato alla Comunità nell'ambito dell'accordo con il governo danese e il governo locale della Groenlandia, nonché sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nella zona economica esclusiva islandese, da prelevare fra luglio e dicembre. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.
- (7) È opportuno recepire nel diritto comunitario l'accordo tra la Comunità europea, le Isole Færøer, la Groenlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa, concluso a Copenhagen il 13-14 febbraio 2008, relativo alla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti nella zona della convenzione NEAFC per il 2008. Poiché il suddetto accordo è applicabile per tutto il 2008, è opportuno che le misure finalizzate al suo recepimento si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2008.
- (8) È opportuno recepire nel diritto comunitario le conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia svoltasi il 27 novembre 2007 a Nuuk e della riunione tecnica svoltasi il 12 febbraio 2008 a Copenhagen in relazione al contingente di scorfano assegnato alla Comunità nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV. Poiché l'accordo concluso con la Groenlandia è collegato all'accordo della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger, è opportuno che le misure finalizzate al recepimento delle conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2008.
- (9) In conformità del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia del 26 novembre 2007, nel 2008 la Comunità deve sottoporre a prove le misure tecniche applicabili agli attrezzi da traino al fine di ricondurre a una percentuale pari o inferiore al 10% il quantitativo delle catture di merluzzo bianco che vengono riversate in mare. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.
- (10) Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 40/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 2015/2006

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 40/2008

Il regolamento (CE) n. 40/2008 è così modificato:

(1) All'articolo 30, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) Zona di restrizione della pesca in acque profonde “Barriera corallina di *Lophelia* al largo di Capo Santa Maria di Leuca”

- 39° 27,72' N, 18° 10,74' E

- 39° 27,80' N, 18° 26,68' E

- 39° 11,16' N, 18° 35,58' E

- 39° 11,16' N, 18° 04,28' E”

(2) Gli allegati IA, IB, III e XIV del regolamento (CE) n. 40/2008 sono modificati in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'articolo 2, per quanto riguarda le modifiche che figurano nell'allegato II, punto 2, lettere b) e c), del presente regolamento, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata come segue.

La voce relativa alla specie Pesce specchio atlantico nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

“Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	Acque comunitarie delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV
----------	--	-------	--

Anno	2007	2008
Spagna	4	3
Francia	23	15
Irlanda	6	4
Portogallo	7	5
Regno Unito	4	3
CE	44	30”

ALLEGATO II

Gli allegati del regolamento (CE) n. 40/2008 sono modificati come segue.

(1) Nell'allegato IA:

a) La voce relativa alla specie Melù nelle acque CE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56°30'N e VII a ovest di 12°O è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque CE delle zone II, IVa, VI a nord di 56°30'N e VII a ovest di 12°O. WHB/24A567
Norvegia	196 269	(1)(2)	TAC analitico.
Isole Færøer	31 000	(3)(4)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	1 266 282		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
(2) Le catture nella zona IV non devono superare 48 418 tonnellate.
(3) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Færøer fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
(4) Pesca autorizzata anche nella zona VIb. Le catture nella zona IV non devono superare 7 750 tonnellate."

b) La voce relativa alle specie Razze nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona:	IIa e IV (acque CE) SRX/2AC4-C
Belgio	277	(1)(2)	TAC analitico.
Danimarca	11	(1)(2)	Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	14	(1)(2)	Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	43	(1)(2)	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	236	(1)(2)	
Regno Unito	1 062	(1)(2)	
CE	1 643	(1)	
TAC	1643		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/2AC4-C), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C), razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/2AC4-C) e razza bavosa (*Dipturus batis*) (RJB/2AC4-C) sono registrate separatamente nel giornale di bordo, nelle dichiarazioni di trasbordo, nelle dichiarazioni di sbarco, nelle note di vendita e nelle dichiarazioni di trasporto o di assunzione in carico.
(2) Contingente di catture accessorie. Questa specie non può costituire più del 25% in peso vivo delle catture detenute a bordo. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m."

(2) Nell'allegato IB:

- a) La voce relativa alla specie Capelin nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV è sostituita dalla seguente:

Specie	Capelin	Zona:	V e XIV (acque della Groenlandia)
	<i>Mallotus villosus</i>		CAP/514GRN
Tutti gli Stati membri	0		
CE	23 716	(1)(2)	
TAC	Non pertinente		

(1) Di cui 23 716 t assegnate all'Islanda.

(2) Da pescare anteriormente al 30 aprile 2008.

- b) La voce relativa alla specie Scorfano nelle acque comunitarie e internazionali della zona CIEM V e nelle acque comunitarie delle zone CIEM XII e XIV è sostituita dalla seguente:

Specie	Scorfano <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	V (acque CE e acque internazionali); XII e XIV (acque internazionali) RED/51214.
Estonia	210	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	4 266	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	749	(1)	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	398	(1)	
Irlanda	1	(1)	
Lettonia	76	(1)	
Paesi Bassi	2	(1)	
Polonia	384	(1)	
Portogallo	896	(1)	
Regno Unito	10	(1)	
CE	6 992	(1)	
TAC	46 000		

(1) Nel periodo 1° aprile – 15 luglio 2008 può essere prelevato al massimo il 65% del contingente a nord di 59°N e ad est di 36°O. Nel periodo 1° aprile – 10 maggio 2008 può essere prelevato al massimo il 30% dei limiti di cattura a nord di 59°N e ad est di 36°O.

- c) La voce relativa alla specie Scorfano nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV è sostituita dalla seguente:

“Specie	Scorfano	Zona:	V e XIV (acque della Groenlandia)
	<i>Sebastes spp.</i>		RED/514GRN

Germania	4 248	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	22	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	30	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
CE	8 000 ⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	

(1) Può essere pescato unicamente con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest. Tale contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione.

(2) 3 500 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia e 200 tonnellate alle Isole Færøer. “

d) La voce relativa alla specie Scorfano nelle acque dell'Islanda della zona CIEM Va è sostituita dalla seguente:

Specie	Scorfano	Zona:	Va (acque islandesi)
	<i>Sebastes spp.</i>		RED/05A-IS
Belgio	100 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	1690 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	50 ⁽¹⁾⁽²⁾	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	1 160 ⁽¹⁾⁽²⁾		
CE	3 000 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		

(1) Compresa le catture accessorie inevitabili (non sono autorizzate le catture accessorie di merluzzo bianco).

(2) Da pescare tra luglio e dicembre.

(3) Nell'allegato III:

a) Dopo il punto 9 è inserito il seguente punto *9bis*:

“*9bis* Riduzione dei rigetti di merluzzo bianco

9bis.1. Gli Stati membri cui è stato assegnato un contingente di merluzzo bianco sottopongono a prove, nel 2008, le misure tecniche applicabili agli attrezzi da traino al fine di ricondurre a una percentuale pari o inferiore al 10% il quantitativo delle catture di merluzzo bianco che vengono riversate in mare.

9bis.2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle prove di cui al punto *9bis.1* anteriormente al 31 dicembre 2008.

b) Al punto 13.1, le coordinate di “Hatton Bank” sono sostituite dalle seguenti:

“Hatton Bank:

59° 26' N, 14° 30' O

59° 12' N, 15° 08' O

59° 01' N, 17° 00' O

58° 50' N, 17° 38' O

58° 30' N, 17° 52' O

58° 30' N, 18° 22' O

58° 03' N, 18° 22' O

58° 03' N, 17° 30' O

57° 55' N, 17° 30' O

57° 45' N, 19° 15' O

58° 30' N, 18° 45' O

58° 47' N, 18° 37' O

59° 05' N, 17° 32' O

59° 16' N, 17° 20' O

59° 22' N, 16° 50' O

59° 21' N, 15° 40' O”

(4) Nell'allegato XIV:

Nel testo che riproduce l'allegato 3 della risoluzione GFMC/31/2007/2, le coordinate geografiche della sottozona geografica GFCM (GSA) numero 2 sono sostituite dalle seguenti:

“36° 05' N 3° 20' O

36° 05' N 2° 40' O

35° 45' N 2° 40' O

35° 45' N 3° 20' O”